

151.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione</b> (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma) .....	3209	<b>Disegno di legge di conversione n. 2169:</b>	
		(Articolo unico del disegno di legge di conversione) .....	3189
<b>Disegno di legge di conversione n. 2102-B:</b>		(Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17) .....	3189
(Articolo unico del disegno di legge di conversione) .....	3175	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	3189
(Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, nel testo del Senato, accettate dalla Commissione) .....	3175	<b>Istituto nazionale della previdenza sociale</b>	
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	3180	(Trasmissione di documento) .....	3210
(Ordine del giorno) .....	3185	<b>Missioni vaevoli nella seduta del 10 marzo 1993</b> .....	3208
<b>Disegno di legge di conversione n. 2162 e concorrenti progetti di legge (nn. 1465-1476-1545-1727-2163):</b>		<b>Mozioni e risoluzioni concernenti il progetto per l'alta velocità ferroviaria</b> .....	3191
(Articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge di conversione) .....	3119	<b>Proposte di legge:</b>	
(Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16) .....	3122	(Adesione di un deputato) .....	3208
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	3126	(Annunzio) .....	3208
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge ed agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge di conversione) .....	3144	(Approvazioni in Commissioni) .....	3208
(Ordini del giorno) .....	3171	(Ritiro) .....	3208
		<b>Risoluzione, interpellanze ed interrogazioni</b>	
		(Annunzio) .....	3210
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	3210

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



**PROGETTI DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI, SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, DI TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE, PER LA SOPPRESSIONE DELLA RITENUTA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DERIVANTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI INTERBANCARI, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE (2162);**

**MODIGLIANI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413, IN MATERIA DI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA (1465);**

**BOSSI ED ALTRI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413, IN MATERIA DI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (1476);**

**PROROGA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, E ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE (1545);**

**TORCHIO ED ALTRI: PROROGA DI ALCUNI TERMINI IN MATERIA FISCALE PREVISTI DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (1727);**

**DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408, PER LA REVISIONE E LA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI ESENZIONI, DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E DI REGIMI SOSTITUTIVI AVENTI CARATTERE AGEVOLATIVO (2163).**

---



ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217,

terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 novembre 1993, un decreto legislativo al fine di modificare le tariffe d'estimo e le rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge nonché la delimitazione delle

zone censuarie, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, conformandole alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto legislativo potranno altresì essere introdotte, a fini perequativi, ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti, con riferimento a qualsiasi zona censuaria.

#### ART. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, è differito al 31 dicembre 1994.

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4 e 7, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, tenendosi conto, per quanto riguarda il testo unico sulla riscossione dei tributi, che alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, potranno essere apportate le modificazioni necessarie ad assicurare la celerità ed economicità dei procedimenti di riscossione. Restano altresì ferme le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, e dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

3. Fino alla data del 31 dicembre 1994 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicem-

bre 1992, fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro delle finanze si provvede alla sua ricostituzione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari nel campo sociale ». Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 1994, un decreto legislativo recante disposizioni modificative ed integrative della disciplina tributaria di determinazione del reddito d'impresa secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica tenuto conto delle esigenze di efficienza, di rafforzamento e di razionalizzazione dell'apparato produttivo, nonché delle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Il decreto legislativo sarà adottato su proposta del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'inizio del relativo schema da parte del Governo.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legi-

slative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.

7. All'articolo 34 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, alle operazioni previste dal presente comma. »;

b) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) per quanto non espressamente disciplinato nelle lettere precedenti e, in particolare, per quanto concerne le imposte indirette, equiparazione del regime delle scissioni a quello stabilito per le operazioni di fusione; »;

c) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, alle operazioni previste dal presente comma. »;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Con i decreti legislativi di attuazione delle norme di cui al comma 1, sarà stabilita anche la disciplina delle stesse operazioni ai fini delle imposte indirette osservando principi e criteri direttivi analoghi a quelli contenuti nella lettera h) del comma 2. ».

8. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1993 »;

b) nel comma 2, le parole: « 1° gennaio 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1993 ».

9. All'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1993 »;

b) nel comma 2, le parole: « 1° gennaio 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1994 ».

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE  
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  
23 GENNAIO 1993, N. 16**

*All'articolo 1:*

*al comma 2, le parole: « oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere » sono sostituite dalle seguenti: « di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo »;*

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

*« 4-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*“3-bis. Con deliberazione del consiglio comunale l'imposta può essere ridotta fino al 50 per cento per i fabbricati posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari. La deliberazione deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l'anno successivo; per l'anno 1993 la deliberazione deve essere adottata entro il 15 aprile 1993. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui al comma 1.” »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*« 5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “all'ufficio delle imposte” sono inserite le seguenti: “ed al comune ove è ubicato l'immobile” ».*

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.*

*1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.*

*1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.*

*1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, nuove procedure di acquisizione dei dati delle conservatorie dei registri immobiliari anche at-*

traverso l'utilizzazione di elementi da chiunque forniti al Ministero delle finanze in attuazione di obblighi previsti da disposizioni vigenti.

*1-sexies.* Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

*1-septies.* Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto, vengono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52 ».

*All'articolo 3:*

*ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: « 31 marzo 1993 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1993 »;*

*al comma 2 le parole: « 15 aprile 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 agosto 1993 »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*« 10-bis.* In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre ».

*Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 3-bis. — 1.* Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito di sessanta giorni. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1 si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.

3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 3-ter. — 1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purché sottoscritta in calce ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

« b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: " 10 settembre 1992 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 1993 "; e le parole: " di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985 " sono sostituite dalle seguenti: " del 31 dicembre 1991 " »;

*il comma 2 è soppresso;*

*dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

« 8-bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 9-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 30 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile" »;

b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno" ».

*All'articolo 5:*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore del compartimento doganale in base alle competenze attribuite alle autorità amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, purché non costituisca reato più grave". ».

*All'articolo 6:*

*al comma 3, le parole: « devono presentare » sono sostituite dalle seguenti: « possono presentare ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 8, nel testo del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È altresì concessa una detrazione di imposta, non superiore alla misura stabilita dai tariffari professionali, ai contribuenti persone fisiche non imprenditori che si avvalgano di professionisti per la compilazione della dichiarazione dei redditi e che documentino la spesa con regolare fattura. Tale detrazione com-*

pete nella misura massima del 27 per cento.»;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. All'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "30 giugno 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1993";

10-ter. All'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo 17, nonché ai loro incaricati muniti di apposito mandato" »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « dalle singole società controllanti che si sono avvalse » sono sostituite dalle seguenti: « dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — 1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette

iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ».

All'articolo 15:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni, ed alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi all'Impresa Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

## Articolo 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di

cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture

private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. »;

b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

« i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario. ».

5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla

data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Articolo 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20

gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del

valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonché le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A.

5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

### Articolo 3.

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55,

commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3

e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: « 30 settembre 1992 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 1992 ».

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si

applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte della Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

#### Articolo 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: « , e successive modificazioni. » il seguente periodo: « Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate. »;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: « anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4, » sono sostituite dalle parole: « anteriormente al 1° ottobre 1991 »;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » sino alle parole: « e successive modificazioni », sono sostituite dalle parole: « fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993, »;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore. »;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: « 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata » sono inserite le parole: « dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale » e le parole: « ai sensi dell'articolo 54 » sono

sostituite dalle parole: « ai sensi degli articoli 54 e 55 »;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate. »;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. »;

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo. »;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora. »;

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,

ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993. »;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: « 30 aprile 1992 » sono sostituite dalle parole: « 31 marzo 1993 »;

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « termini di prescrizione e di decadenza riguardanti » sono inserite le parole: « l'accertamento e »;

2) al comma 3, le parole: « di cui agli articoli da 44 a 48 » sono sostituite dalle parole: « di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48 »;

3) al comma 4, le parole: « 1° settembre 1991 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 1991 »;

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: « articoli 34 e 44 » sono sostituite dalle parole: « articoli 34, 36 e 44 »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati. »;

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: « 1° settembre 1991 » sono sostituite dalle parole: « 30 novembre 1991 ».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre atti-

vità e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate. ».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali. ».

7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

9. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

#### Articolo 5.

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle

imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52,

comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

« ART. 62-bis. — 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di

cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiara-

zione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993. ».

#### Articolo 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (I-STAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali

e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

#### Articolo 7.

1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli arti-

coli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; i servizi di aggiornamento e di informazione agli uffici;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti, nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti, sia alle attività di assistenza in favore degli stessi per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali; l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici, previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi, si provvede a carico dei capitoli 6041 e 6050 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, rispettivamente per lire 90 miliardi e per lire 10 miliardi. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

#### Articolo 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 5 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte

sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrapposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non do-

vuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data del 24 novembre 1992, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

#### Articolo 9.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta. ».

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, nn. 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c); ».

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il

domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a 12 mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

8. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni è concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della di-

chiarazione stessa. ». Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

9. I contribuenti, al fine di adeguarsi al disposto degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in una apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

#### Articolo 10.

1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti ri-

sultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari »; quanto a lire 256 miliardi per il

1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 11.

1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale

caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 12.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce. »;

b) all'articolo 78, le parole: « il concessionario deve dimostrare » sono sostituite dalle seguenti: « il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare ».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 31 marzo 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

#### Articolo 13.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda la necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per

tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. »;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. »;

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: « e degli interessi »; le parole: « tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le fa-

miglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo ».

2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata, per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.

3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

#### Articolo 14.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese

e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione siciliana.

#### Articolo 15.

1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente « Fer-

rovie dello Stato », disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente « Ferrovie dello Stato ». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente « Ferrovie dello Stato » territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. L'ente « Ferrovie dello Stato » contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare

contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente « Ferrovie dello Stato » non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente « Ferrovie dello Stato » sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

#### Articolo 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE,  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ED  
AGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO  
DI LEGGE DI CONVERSIONE, AD EC-  
CEZIONE DI QUELLI VOTATI NELLA  
SEDUTA DEL 4 MARZO 1993**

**ART. 1.**

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

4-ter. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e per quelle, possedute come uniche unità immobiliare, tenute a disposizione in Italia, da cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro a condizione che non risultino locate per l'intero periodo d'imposta.

**1. 7.**

Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:*

4-ter. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato che prestano lavoro all'estero alle dipendenze di privati in via continuativa ovvero svolgono all'estero attività artigianale definita dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta in Italia nel comune di nascita ovvero nell'ultimo comune di residenza. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

**1. 16.**

Governo.

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:*

1. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

1. 17.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 21.

*Al quarto periodo, dopo le parole: delle imposte dirette aggiungere le seguenti: con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3 e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

0. 2. 21. 1.

Governo.

*Al quinto periodo, sostituire le parole da: delle dichiarazioni fino a: si riferiscono con le seguenti: della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce.*

0. 2. 21. 2.

Governo.

*Al quinto periodo, dopo le parole: delle imposte dirette aggiungere le seguenti: con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*

0. 2. 21. 3.

Governo.

#### ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter, del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, si applicano, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni che devono essere presentate per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tali dichiarazioni si riferiscono, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla

base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di conversione del presente decreto.

*Conseguentemente:*

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: primo e secondo periodo.*

*Sopprimere il comma 4.*

2. 21.

La Commissione.

*Dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:*

*1-octies. — Le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del presente articolo si applicano anche all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 nel caso in cui, anche per effetto delle revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultino d'importo inferiore alle tariffe d'estimo in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso i contribuenti possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 sulla base delle nuove tariffe e computare in diminuzione dei versamenti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi all'imposta complessivamente dovuta per il predetto anno 1993 e quella effettivamente pagata con i versamenti di cui al citato articolo 10, comma 2.*

2. 5.

Maria Antonietta Sartori,  
Gianna Serra, Turci, Pellucani,  
Di Pietro, Monello, Sirtori,  
Lettieri.

*Sostituire il comma 1-septies con il seguente:*

*1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 di-*

*cembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabilite le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto vengono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.*

2. 14.

Governo.

*Dopo il comma 1-septies, aggiungere i seguenti:*

*1-octies. I contribuenti che ritenessero il valore di un proprio immobile determinato dai parametri di rendite catastali di cui al comma 1, superiore per oltre un quinto all'effettivo valore di mercato dell'immobile stesso, possono autorideterminare in via provvisoria le predette rendite applicando la tariffa d'estimo di immobili, siti nella medesima zona censuaria o in zone limitrofe, meglio assimilabili per caratteristiche tecniche ed economiche.*

*1-novies. La rendita rideterminata in via provvisoria ai sensi del comma precedente si applica ad ogni effetto tributario, a condizione che l'autorideterminazione sia comunicata al competente ufficio tributario erariale, al momento del verificarsi per la prima volta dello scostamento di cui al precedente comma, e ad ogni eventuale successiva variazione.*

*1-decies. L'ufficio tributario che ha ricevuto la comunicazione la ritrasmette entro dieci giorni all'amministrazione del catasto e dei servizi erariali, che procede,*

tramite l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, alla verifica delle effettive condizioni di valore dell'immobile e comunica all'amministrazione finanziaria ed al contribuente la convalidazione o l'invalidazione della rideterminazione dei parametri di rendita catastale di cui al comma 1.

1-undecies. In caso d'invalidazione, comunque contestabile secondo le normali procedure ricorsuali, il contribuente è tenuto a corrispondere entro trenta giorni l'importo corrispondente alla differenza fra l'importo corretto che si sarebbe dovuto versare e quanto effettivamente già versato, aumentato dell'interesse calcolato pari al T.U.S. del momento aumentato di un punto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213, comma 3.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213, comma 6.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213, comma 5.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 1990, n. 76.

17. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

18. È abrogato l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico 30 marzo 1990, n. 76.

20. È abrogato l'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

21. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

22. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

23. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

25. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

26. È abrogato l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.

27. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

28. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

29. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.

30. È abrogato l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

31. È abrogato l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

32. È abrogato l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

33. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

34. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e l'articolo 5, comma 4, legge 24 luglio 1978, n. 388.

35. È abrogato l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38.

36. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53.

37. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

38. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

39. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

40. È abrogato l'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

41. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146,

42. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121.

43. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

44. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera H, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

45. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera I, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera N, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera T, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

48. È abrogato l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

49. È abrogato l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

50. È abrogato l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 4.

Asquini, Flego, Padovan.

*Dopo il comma 1-septies aggiungere i seguenti:*

*1-octies.* Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

*1-nonies.* Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente ».

*1-decies.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*octies*, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 15.

Governo.

*Dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:*

1-octies. — Le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del presente articolo si applicano anche all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 nel caso in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultino d'importo inferiore alle tariffe d'estimo in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso i contribuenti possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 sulla base delle nuove tariffe e computare in diminuzione dei versamenti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi all'imposta complessivamente dovuta per il predetto anno 1993 e quella effettivamente pagata con i versamenti di cui al citato articolo 10, comma 2.

2. 5.

Maria Antonietta Sartori,  
Gianna Serra, Turci, Pelligani,  
Di Pietro, Monello, Sirta,  
Lettieri.

*Dopo il comma 1-septies aggiungere il seguente:*

1-octies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche, nonché dalla revisione generale, delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione

generale di cui al comma 1 del presente articolo.

2. 16.

La Commissione.

*Al comma 3, sopprimere le parole: dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.*

*Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. L'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

« 8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale vigente fino all'emanazione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990 ».

2. 6.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 3, sostituire le parole: e 58, comma 2, con le seguenti: e 58, commi 2 e 3-bis.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3 al comma 7, sostituire le parole: La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, con le seguenti: La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, commi 2 e 3-bis, della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni.*

*all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*m-bis) nell'articolo 58:*

1) Al comma 2 le parole: « dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » sono sostituite dalle parole: « dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ». Il disposto di cui al comma 3 si applica anche al comma 3-bis.

2) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

*3-bis)* la possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario, culturale, ricettivo.

2. 10.

Iannuzzi.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Nei casi in cui la richiesta di cessione o riscatto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sia stata presentata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e l'ente proprietario non abbia comunicato all'istante la risposta positiva con l'indicazione del prezzo per la cessione o riscatto, la cessione avverrà ancora al prezzo determinato secondo le norme previgenti, purché l'istante confermi la sua richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 7.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* — L'ICI può essere ridotta dal consiglio comunale, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari destinate ad essere abitazione principale dei residenti.

*5-ter.* — L'ICI può essere aumentata dal consiglio comunale, qualora sia stato applicato il precedente comma, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari non occupate da soggetti residenti per un periodo superiore ai sei mesi annui.

*5-quater.* — Il gettito comunale previsto dall'ICI, anche per i comuni che ap-

plicano i commi *5-bis* e *5-ter*, deve sempre essere valutato pari ad un importo comunque rientrante nelle valutazioni originarie, senza tener conto dei due commi precedenti.

2. 8.

Asquini, Bampo.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* — A decorrere dall'anno 1994 l'ICI può essere ridotta dal consiglio comunale, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari destinate ad essere abitazione principale dei residenti.

*5-ter.* — A decorrere dall'anno 1994 l'ICI può essere aumentata dal consiglio comunale, qualora sia stato applicato il precedente comma, fino ad un massimo dell'80 per cento per le unità immobiliari non occupate da soggetti residenti per un periodo superiore ai sei mesi annui.

*5-quater.* — Il gettito comunale previsto dall'ICI, anche per i comuni che applicano i commi *5-bis* e *5-ter*, deve sempre essere valutato pari ad un importo comunque rientrante nelle valutazioni originarie, senza tener conto dei due commi precedenti.

2. 9.

Asquini, Flego.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 6 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* A decorrere dall'anno 1994 il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'articolo 38 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento ».

2. 20.

La Commissione.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis. L'ICI può essere ridotta dal consiglio comunale con delibera approvata con voto a maggioranza assoluta, fino ad un massimo del 30 per cento, per le unità immobiliari destinate a prima casa o adibite ad abitazione principale dei residenti. I comuni possono aumentare fino ad un massimo del 30 per cento l'aliquota dovuta per le unità immobiliari urbane di proprietà di soggetti non residenti nel comune stesso o di soggetti che, comunque, non siano nelle condizioni di cui al comma 5. Nei comuni a prevalente vocazione turistica, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le riduzioni dell'ICI di cui sopra non possono superare il 50 per cento.*

2. 17. Silvia Costa, Ferri, Pinza, Ciampaglia.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

3. 1.

Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

*Sopprimere i commi da 1 a 6.*

3. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 1993 con le seguenti: 20 giugno 1993.*

*Conseguentemente:*

*ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 luglio 1993 con le seguenti: 20 giugno 1993;*

*al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 agosto 1993 con le seguenti: 30 giugno 1993.*

3. 7.

Governo.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 1993 con le seguenti: 20 giugno 1993.*

*Conseguentemente:*

*ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 luglio 1993 con le seguenti: 20 giugno 1993;*

*al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 agosto 1993 con le seguenti: 30 giugno 1993.*

*Nell'articolo 4, comma 1, le parole: « 12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993 ».*

3. 7 (Nuova formulazione).

Governo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.*

*Conseguentemente, ai commi 3, 5 e 7 sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del due per cento.*

**3. 3.** Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 4, sostituire le parole: del 12 per cento con le seguenti: del 24 per cento.*

**3. 4.** Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto.*

**3. 6.** La Commissione.

**ART. 3-bis.**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le imposte già corrisposte, aggiungere le seguenti: a seguito dell'accertamento.*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: già corrisposti aggiungere le seguenti: , per la vertenza che si intende definire.,*

**3-bis. 2.** Governo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato, ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato ».

**3-bis. 1.** Dalla Via, Iannuzzi.

**ART. 3-ter.**

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al Titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

**3-ter. 01.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quater.**

1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 31 marzo 1993. Si applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

**3-ter. 02.** La Commissione.

**ART. 4.**

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Renato Albertini, Bergonzi.

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

4. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 1, sopprimere le lettere da c) a o).*

4. 3.

Maria Antonietta Sartori,  
Gianna Serra, Turci, Pelligani,  
Di Pietro, Monello, Sitra,  
Lettieri.

*Al comma 1, lettera i), al numero 1),  
premettere il seguente:*

01) Al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « e all'articolo 26 della legge 26 aprile 1983, n. 131 ».

4. 15.

Sartoris, Astori.

*Al comma 1, lettera i), al numero 1),  
premettere il seguente:*

01) Al comma 1, le parole: « all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 2 e 3 ».

4. 16.

Sartoris, Astori.

*Al comma 1, lettera i), al numero 1),  
premettere il seguente:*

01) Al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contribuenti che alla data del 30 settembre risultano debitori per i tributi di cui al comma 1 accertati definitivamente in via amministrativa ancorché non ancora iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono estinguere la propria situazione debitoria con il pagamento di una somma pari a 1/6 dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli inte-

ressi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori accertati in via definitiva e non ancora pagati.

4. 20.

Bertoli.

*Al comma 1, lettera i), al numero 1),  
premettere il seguente:*

01) Al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contribuenti che alla data del 30 settembre risultano debitori per i tributi di cui al comma 1 accertati definitivamente in via amministrativa, ancorché non ancora iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, possono estinguere la propria situazione debitoria con il pagamento di una somma pari al 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie ai sensi del comma 5.

4. 21.

Bertoli.

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

*o-bis) All'articolo 78, è aggiunto il seguente comma:*

« 4-bis. I consulenti tributari, i tributaristi ed i consulenti del lavoro possono, in deroga alle attribuzioni professionali specifiche di ragionieri commercialisti e dottori commercialisti, esercitare le funzioni di asseverazione a contribuenti con i quali è già in essere un rapporto di lavoro, documentato da fatturazioni non più vecchie di tre anni, di assistenza contabile ».

4. 4.

Asquini, Flego.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

4. 22.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sopprimere il comma 7.*

4. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica a titolo di imposta e nella misura del 10 per cento agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti da aziende ed istituti di credito, compreso gli istituti centrali di categoria. Dalla stessa data del 1° gennaio 1993 sono abrogati l'articolo 5 della legge 16 aprile 1982, n. 181, e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

4. 6.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

4. 7.

Dalla Via.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: Per l'anno 1993.*

*Conseguentemente, allo stesso primo periodo, sostituire le parole: entro il 5 dicembre 1992 con le seguenti: entro il 5 dicembre di ciascun anno e sopprimere le parole: per lo stesso anno.*

4. 19.

Modigliani.

*Al comma 8-bis, sostituire le parole: Fino a cento con le seguenti: Fino a 250.*

4. 18.

Modigliani.

*Al comma 8-bis sostituire la parola: cento con la seguente: centosettantacinque.*

4. 8.

Dalla Via.

*Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:*

8-ter. Il comma 5-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

4. 17.

Sartoris, Astori.

*Sopprimere il comma 9.*

\* 4. 9.

Asquini.

*Sopprimere il comma 9.*

\* 4. 10.

Maria Antonietta, Sartori, Gianna Serra, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni sindacali di lavoratori e pensionati.

4. 11.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: i cui assistiti non siano inferiori a 50 mila.*

4. 12.

Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

## XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1993

Al comma 9-bis, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 marzo con le seguenti: entro il 31 marzo.

4. 13.

Governo.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole da: « Consulenti del lavoro » fino a: « adempimenti previsti dal presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « I consulenti del lavoro e i consulenti tributari iscritti in albi, ruoli e elenchi istituiti presso l'amministrazione finanziaria, quali esperti in tributi, possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma limitatamente agli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione ».

4. 14.

Maceratini, Parigi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 1.

5. 2.

Maria Antonietta Sartori,  
Gianna Serra, Turci, Pellicani,  
Di Pietro, Monello, Sitra,  
Lettieri.

Sopprimere il comma 6.

5. 3.

Maria Antonietta Sartori,  
Gianna Serra, Turci, Pellicani,  
Di Pietro, Monello, Sitra,  
Lettieri.

Al comma 6, al capoverso 1, sostituire le parole: 29 aprile 1992 con le seguenti: 30 settembre 1991.

Conseguentemente, ai capoversi 2, 3, secondo periodo, 4, primo periodo, sostituire le parole: 29 aprile 1992 con le seguenti: 30 settembre 1991.

5. 5.

La Commissione.

Al comma 6-bis, sostituire le parole da: del compartimento fino alla fine del comma, con le seguenti: compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato.

5. 4.

Governo.

ART. 6.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6. 1.

Sostituire la parola: equivalente con la seguente: identico.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: Il ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative.

0. 6. 1. 1.

La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente equivalente a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo.

6. 1.

Asquini.

## ART. 7.

*Sopprimerlo.*

\* 7. 1.

Asquini.

*Sopprimerlo.*

\* 7. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sopprimerlo.*

\* 7. 3.

Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: l'Amministrazione fino alla fine della lettera.*

7. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**1-bis) L'amministrazione finanziaria per l'acquisizione di tutti gli strumenti informatici di cui al comma 1 e al comma 3, deve procedere mediante licitazione privata fra le ditte specializzate nei vari settori.*

7. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

## ART. 8.

*Sopprimere il comma 1.*

8. 1.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:**1. Per l'anno 1992, per favorire gli impianti direttamente interessati dall'obbligo di ristrutturazione della rete distri-**butiva, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'impresa sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito concorre alla formazione del reddito imponibile.*

8. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sopprimere il comma 2.*

8. 3.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente con le seguenti: è stabilito sulla base dei progetti esecutivi per la ristrutturazione della rete distributiva, sulla base di parametri determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

8. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993.*

8. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 2, ultimo periodo, le parole: « 5 milioni di litri » sono sostituite dalle parole: « 10 milioni di litri ».*

8. 12.

Governato.

*Sopprimere il comma 3.*

8. 6.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito di imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo di imposta 1994.

8. 10.

Governo.

*Sopprimere il comma 4.*

8. 7.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 4, sopprimere le parole: e a lire 100 miliardi per l'anno 1993.*

8. 8.

Renato Albertini, Bergonzi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8. 11.

*Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:*

6-bis. 1. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis.

0. 8. 11. 1.

La Commissione.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di mano d'opera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti

piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma e dei decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

*6-bis.* In alternativa al beneficio recato dal comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi il beneficio è revocato.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e *6-bis*, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. 11.

La Commissione.

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di mano d'opera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di mano d'opera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad al-

tri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle decisioni CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992 ai sensi della legge n. 221 del 1990, con piani di assunzione di mano d'opera raccordati con gli esodi, è riconosciuta per il periodo d'imposta 1992/1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

*6-bis.* In alternativa al beneficio recato dal comma precedente, e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità sopra proposte, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al comma precedente sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti attuativi il beneficio è revocato.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dai commi 6 e *6-bis*, valutati in 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto nello stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro alla rubrica relativa al Ministero stesso.

8. 9.

Tattarini, Gianna Serra, Serafini, Biricotti Guerrieri, Giannotti, Campatelli, Maria Antonietta Sartori.

ART. 9.

*Il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dai seguenti:*

« 8. Nel secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto in fine il seguente periodo: « In ogni caso gli stampati possono essere inviati gratuitamente al domicilio del contribuente a cura dell'amministrazione finanziaria ».

« 8-bis. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni è concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa. Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi per il 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

9. 8.

Governo.

*Al comma 8, sopprimere le parole da: È altresì concessa fino a: 27 per cento.*

*Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:*

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

« t-bis) i corrispettivi versati dai contribuenti persone fisiche non imprenditori in relazione alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nei limiti delle tariffe professionali, comprovati da regolare fattura da allegare alla dichiarazione dei redditi; ».

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: « ed r) » sono sostituite dalle seguenti: « r) e t-bis) ».

9. 6.

La Commissione.

*Al comma 8, sopprimere le parole da: È altresì concessa fino a: 27 per cento.*

9. 5.

Governo.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, non-

ché l'articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 1990, n. 76.

17. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

18. È abrogato l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico 30 marzo 1990, n. 76.

20. È abrogato l'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

21. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

22. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

23. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

25. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

26. È abrogato l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.

27. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

28. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

29. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.

30. È abrogato l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

31. È abrogato l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

32. È abrogato l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

33. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

34. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e l'articolo 5, comma 4, legge 24 luglio 1978, n. 388.

35. È abrogato l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38.

36. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53.

37. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

38. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

39. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

40. È abrogato l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

41. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146,

42. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121.

43. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

44. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

45. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

48. È abrogato l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

49. È abrogato l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

50. È abrogato l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. 1.

Asquini, Flego.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. 2.

Maria Antonietta Sartori,  
Gianna Serra, Turci, Pelligani,  
Di Pietro, Monello, Sirta,  
Lettieri.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

*Consequentemente, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. I servizi di autorimessa su tutto il territorio dello Stato, a vantaggio di funzionari dello Stato o comunque degli enti pubblici, elettivi di carriera, sono soppressi.

2. Gli autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc se alimentati a benzina o a 2000 cc se alimentati a gasolio appartenenti agli enti pubblici di qualunque genere, debbono essere posti in vendita al più presto e sostituiti con altri di più ridotta cilindrata e possibilmente alimentati a gasolio.

3. Gli autoveicoli dell'amministrazione possono essere utilizzati esclusivamente per spostamenti rigorosamente di servizio, e senza l'utilizzo di personale con soli compiti di guida.

4. Sono esonerati da quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 i servizi e gli automezzi di sicurezza, emergenza e scorta, nonché quelli di trasporto pubblico.

9. 3.

Asquini, Flego.

*Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

9. Sono abrogati gli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

*Consequentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 1990, n. 76.

17. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

18. È abrogato l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico 30 marzo 1990, n. 76.

20. È abrogato l'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

21. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

22. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

23. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

25. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

26. È abrogato l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.

27. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

28. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

29. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.

30. È abrogato l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

31. È abrogato l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

32. È abrogato l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

33. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

34. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e l'articolo 5, comma 4, legge 24 luglio 1978, n. 388.

35. È abrogato l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38.

36. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53.

37. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

38. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

39. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

40. È abrogato l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

41. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

42. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121.

43. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

44. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

45. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

48. È abrogato l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

49. È abrogato l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

50. È abrogato l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. 4.

Asquini.

*Sostituire il comma 10-bis con il seguente:*

10-bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

9. 7.

La Commissione.

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

10. 1.

Asquini.

*Al comma 1, sostituire le parole: al netto degli interessi con le seguenti: complessivo degli interessi.*

10. 2.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta con le seguenti: globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta.*

10. 3.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta con le seguenti: corrispondente all'interesse riconosciuto per il credito d'imposta.*

10. 4.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.*

10. 5.

Renato Albertini, Bergonzi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.702,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 485 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento

« Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari »; quanto a lire 177,1875 miliardi per il 1993 e a lire 344,375 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 25,3125 miliardi per il 1993 e a lire 50,625 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

10. 6. Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

1. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. È abrogato l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché l'articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 2 dicembre 1986, n. 69.

3. È abrogato l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 381.

4. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. È abrogato l'articolo 65, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È abrogato l'articolo 9, comma 3, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

9. È abrogato l'articolo 13, comma 6, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

10. È abrogato l'articolo 13, comma 7, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

11. È abrogato l'articolo 16, comma 5, della legge 12 novembre 1965, n. 1213.

12. È abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

13. È abrogato l'articolo 40, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. È abrogato l'articolo 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

15. È abrogato l'articolo 9, comma 5, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

16. Sono abrogati l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° gennaio 1982, n. 57, e l'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 1990, n. 76.

17. È abrogato l'articolo 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

18. È abrogato l'articolo 111, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. È abrogato l'articolo 70, comma 5, del testo unico 30 marzo 1990, n. 76.

20. È abrogato l'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

21. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

22. È abrogato l'articolo 10-bis, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

23. È abrogato l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, nonché l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, e l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

24. È abrogato l'articolo 8, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

25. È abrogato l'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

26. È abrogato l'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1978, n. 218.

27. È abrogato l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

28. È abrogato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

29. È abrogato l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474.

30. È abrogato l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

31. È abrogato l'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

32. È abrogato l'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

33. È abrogato l'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

34. Sono abrogati l'articolo 8 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e l'articolo 5, comma 4, legge 24 luglio 1978, n. 388.

35. È abrogato l'articolo 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 38.

36. È abrogato l'articolo 5, comma 34, della legge 8 marzo 1983, n. 53.

37. È abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

38. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

39. È abrogato l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

40. È abrogato l'articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

41. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1980, n. 146,

42. È abrogato l'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121.

43. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.

44. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

45. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

47. È abrogato l'articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

48. È abrogato l'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

49. È abrogato l'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

50. È abrogato l'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. 1. Asquini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 675 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 590,625 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 84,375 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

11. 2. Renato Albertini, Bergonzi.

ART. 12.

*Sopprimere il comma 1.*

12. 1. Renato Albertini, Bergonzi.

*All'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: lettera non raccomandata con le seguenti: lettera raccomandata.*

12. 2. Renato Albertini, Bergonzi.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. L'indennità di mora, nell'ipotesi di cui al comma 1, è dovuta dopo il decorso di sedici giorni dalla notificazione dell'avviso di mora.

12. 3. Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

12. 4. Renato Albertini, Bergonzi.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5, possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di

cui all'articolo 8, comma 1-bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, sempreché le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

12. 5. La Commissione.

#### ART. 13.

*Al comma 1, lettera a), al capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.*

13. 1. Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: numero degli sportelli aggiungere le seguenti: tenuto conto degli orari di apertura.*

13. 2. Renato Albertini, Bergonzi.

## ART. 14-bis.

*Dopo l'articolo 14-bis aggiungere il seguente:*

## ART. 14-ter.

1. Allo scopo di eliminare le disparità di trattamento derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai danni degli esattori privati che, in base all'articolo 123 del suddetto decreto, non possano più esercitare l'attività di riscossione dei tributi il Governo è delegato con propri decreti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto:

a) ad assicurare al personale assunto dai soggetti concessionari del servizio di riscossione dei tributi o dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la posizione previdenziale prevista a norma di legge, a far data dall'epoca di titolarità delle esattorie e fino al 31 dicembre 1989, a totale carico dello Stato;

b) a riconoscere la qualifica ed il relativo trattamento economico che a termini del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da esattorie gestite da privati sono previsti per i funzionari o livelli professionali equipollenti ed equivalenti, con attribuzioni di anzianità di servizio pari a quella decorrente dalla data di assunzione di titolarità;

c) a liquidare in favore degli ex titolari di esattorie di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, a titolo di rimborso conseguente alla cessazione del servizio a motivo delle nuove modalità di gestione

dell'attività di riscossione dei tributi e di partecipazione alle spese dagli stessi sostenute nel periodo precedente, un indennizzo determinato dal Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e delle associazioni di categoria, e in relazione alla durata dell'attività di riscossione effettuate, all'ambito territoriale di riferimento, al numero dei dipendenti in servizio, alle spese sostenute nel quinquennio precedente anche ai fini della costituzione di società non aggiudicatarie della concessione di riscossione dei tributi.

2. Gli oneri derivanti dagli indirizzi di cui alle lettere a), b) e c) potranno essere posti a carico delle disponibilità in conto residuo esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1993 e, delle residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1992, sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso.

## 14-bis. 01.

Valensise, Parigi, Gaetano Colucci, Pasetto.

*Dopo l'articolo 14-bis aggiungere il seguente:*

## ART. 14-ter.

1. L'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

« 1. Per le entrate iscritte a ruolo con l'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario deve versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle tesorerie degli enti creditori, al netto del compenso di riscossione di sua competenza:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza i cinque decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata ».

**14-bis. 02.**

Gianna Serra, Maria Antonietta Sartori, Turci, Pellicani, Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE.

**ART. 1.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di decadenza per mancata conversione in legge, dai decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348 e 24 settembre 1992, n. 388.

**Dls. 1. 1.**

Renato Albertini, Bergonzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.

**Dls. 1. 3.**

La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modifica-

zioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dal comma 1 del presente articolo, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresì essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**Dls. 1. 2.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

1. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) dello stesso articolo 4 si applica quando la regolarizzazione è avvenuta entro un anno dall'apertura della successione.

**Dls. 2. 01.**

Tarabini.

**ART. 3.**

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4 e 7, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, tenendosi

conto, per quanto riguarda il testo unico sulla riscossione dei tributi, che, nell'operare il coordinamento con la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle norme del citato decreto n. 43 del 1988 potranno essere apportate le modificazioni necessarie per armonizzare le procedure di liquidazione e riscossione dei crediti tributari e dei rimborsi e per assicurare la celerità, l'economicità e l'efficacia di dette procedure; potranno essere, altresì, corrette ed integrate le disposizioni sul conto fiscale estendendo la disciplina della responsabilità dei concessionari per la riscossione dei tributi diversi da quelli diretti.

**Dis. 3. 1.**

Governo.

**SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO Dis. 3. 2.**

*Sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: al Ministero del tesoro.*

**0. Dis. 3. 2. 1.**

La Commissione.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

**Dis. 3. 2.**

Governo.

*Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) al comma 2, all'alinea, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».*

**Dis. 3. 3.**

La Commissione.

**SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO Dis. 3. 6.**

*Alla lettera c), capoverso b), sopprimere le parole: se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi;*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera f).*

**0. Dis. 3. 6. 1.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1994 »;

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere rappresentati in bilancio con autorizzazioni di spesa; »;

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti saranno mantenuti se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, se le finalità per le quali essi sono stati previsti risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale di rilievo costituzionale, compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto dell'effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività,

nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento alle aree depresse del territorio nazionale; »;

d) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dell'entità dei benefici da ciascuno derivanti, » sono inserite le seguenti: « e delle agevolazioni rispondenti alle caratteristiche strutturali dei tributi ovvero a finalità di rilievo costituzionale, »;

f) al comma 2, secondo periodo, le parole da: « nonché » fino a: « legislativi » sono soppresse;

g) al comma 2, quarto periodo, le parole: « 1° gennaio 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1994 »;

h) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Governo presenta al Parlamento, annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, e sulle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in vigore in materia di imposte dirette e di IVA, individuate anche in base ai requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 e all'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti ».

**Dis. 3. 6.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione di un trattamento tributario agevolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche e dell'imposta locale sui redditi, per i contribuenti persone fisiche, che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare a carico dei contribuenti, e del caso in cui il reddito di uno dei componenti esaurisca la capacità contributiva dell'intero nucleo familiare. I decreti legislativi dovranno inoltre introdurre modificazioni alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dirette a sostenere maggiormente le famiglie economicamente svantaggiate ».

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: « 1° gennaio 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1994 ».

**Dis. 3. 7.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 4.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 può essere stabilito che la detrazione prevista al successivo articolo 8 sia aumentata fino ad un massimo del 50 per cento. In tal caso l'aliquota, per le unità immobiliari diverse da quelle indicate al citato articolo 8, sarà aumentata di un punto entro i limiti previsti dal precedente comma 2 maggiorati di un punto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1994 ».

**Dis. 3. 01.**

Maria Antonietta Sartori,  
Gianna Serra, Turci, Pellicani,  
Di Pietro, Monello, Sitra, Lettieri.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che gli estimi catastali previsti per il pagamento dell'ISI sono, in alcuni casi, palesemente errati e tali da creare ingiustificati squilibri fra comuni aventi le stesse caratteristiche;

considerato che alcune commissioni censuarie provinciali hanno già provveduto alle rettifiche,

invita il Governo

a considerare correttamente assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare effettuato sulla base degli estimi rettificati dalle commissioni censuarie provinciali, ancorché non approvati dalla commissione censuaria centrale, rimanendo salvo l'obbligo di conguaglio eventualmente necessario dopo la decisione definitiva.

(9/2162/1)

Maria Antonietta Sartori,  
Gianna Serra, Turci, Lettieri,  
Di Pietro, Monello, Sitra.

La Camera,

premessi che:

la vicenda degli estimi catastali richiama prioritariamente l'esigenza della modifica delle zone censuarie e del classamento;

la stessa definizione di zona censuaria deve essere, alla luce dello sviluppo urbanistico, ampiamente ridefinita;

le norme che determinano le procedure per le modifiche di cui sopra risalgono alla prima metà del secolo e devono essere aggiornate e prevedere con maggiore efficacia il ruolo centrale degli enti territoriali nelle procedure di ridefinizione delle zone censuarie,

impegna il Governo

a recepire nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, i contenuti in premessa.

(9/2162/2)

Wilmo Ferrari.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 11-bis. del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, prevede un « utile minimo obbligatorio » pari al contributo diretto lavorativo per i lavoratori autonomi (imprenditori e professionisti) con ricavi inferiori ai limiti prefissati;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 1992, provvede a definire una quantificazione del contributo diretto lavorativo rapportato a diversi fattori (regione, zona geografica, anni di attività, numero dipendenti, ecc.);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992, determina i criteri e le modalità di esonero dall'applicazione del contributo diretto lavorativo. I sopracitati decreti del Presidente del Consiglio non considerano il fatto che nel lavoro autonomo e nelle professioni sono oggi presenti milioni di donne che hanno interruzioni e riduzioni di attività causate dalla maternità e dall'allattamento. L'interruzione del lavoro per maternità e la scelta del *part-time* per tali esigenze non sono previste né tra i criteri di riduzione del contributo diretto lavorativo né nelle condizioni previste per l'esonero;

impegna il Governo a prevedere:

la riduzione della *minimum tax* nell'anno in cui si verificano la maternità e allattamento.

(9/2162/3)

« Montecchi, Gianna Serra,  
Wilmo Ferrari, Piro, Lucrelli ».

La Camera,

allo scopo di eliminare le disparità di trattamento derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai danni degli esattori privati che, in base all'articolo 123 del suddetto decreto, non possano più esercitare l'attività di riscossione dei tributi,

impegna il Governo

entro un anno dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto:

a) ad assicurare al personale assunto dai soggetti concessionari del servizio di riscossione dei tributi o dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la posizione previdenziale prevista a norma di legge, a far data dall'epoca di titolarità delle esattorie e fino al 31 dicembre 1989, a totale carico dello Stato;

b) a riconoscere la qualifica ed il relativo trattamento economico che a termini del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da esattorie gestite da privati sono previsti per i funzionari o livelli professionali equipollenti ed equivalenti, con attribuzioni di anzianità di servizio pari a quella decorrente dalla data di assunzione di titolarità;

c) a liquidare in favore degli ex titolari di esattorie di cui all'articolo 123 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, a titolo di rimborso conseguente alla cessazione del servizio a motivo delle nuove modalità di gestione dell'attività di riscossione dei tributi e di partecipazione alle spese dagli stessi sostenute nel periodo precedente, un indennizzo determinato dal Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e delle associazioni di categoria, e in relazione alla durata dell'attività di riscossione effettuate, all'ambito territoriale di riferimento, al numero dei dipendenti in servizio, alle spese sostenute nel quinquennio precedente anche ai fini della costituzione di società non aggiudicatarie della concessione di riscossione dei tributi.

(9/2162/4)

Valensise, Parigi, Gaetano Colucci, Pasetto.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché l'aliquota prevista dalla lettera e) dell'articolo 4 della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro si applichi anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione.

(9/2162/5)

Tarabini.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 12 GENNAIO 1993, N. 2, RECANTE MODIFICHE ED INTE-  
GRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150, IN MATERIA DI  
COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA  
MINACCIATI DI ESTINZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E  
MODIFICATO DAL SENATO) (2102-B)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE  
DI CONVERSIONE AL DECRETO-  
LEGGE 12 GENNAIO 1993, N. 2, NEL  
TESTO DEL SENATO, ACCETTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: « per conto terzi, » sono inserite le seguenti: « o comunque detiene »;*

*al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: « indicate nel comma 1 » sono inserite le seguenti: « , eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, »; e le parole: « articolo VIII, par. 3 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo VII ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, al capoverso 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*« a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; »;*

*al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: « da lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da lire venti milioni ».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*« 1-bis. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:*

*“6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni” ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, il capoverso 3 è soppresso;*

*al comma 1, al capoverso 4, le parole: « allegato C, parte I » sono sostituite dalle seguenti: « allegato C, parte 1 »;*

al comma 1, al capoverso 5, le parole: « pecuniaria prevista dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni »;

al comma 1, al capoverso 8, le parole: « da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse; e le parole: « , nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri » sono sostituite dalle seguenti: « . La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro »;

nell'allegato 1, di cui al comma 2, le parole: « allegato C, parte I » sono sostituite dalle seguenti: « allegato C, parte 1 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

“ART. 5-ter. — 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio

1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale”.

2. Il decreto di cui all'articolo 5-ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, al capoverso 2, le parole: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'ambiente »;

al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: « giardini zoologici, » sono inserite le seguenti: « aree protette, parchi nazionali, »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 6:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: « appendici I, II e III » sono sostituite dalle seguenti: « appendici I e II »;

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« 1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni ».

All'articolo 7:

al comma 1, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte »;

al comma 1, al capoverso 2, le parole: « Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 1993 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il decreto di cui all'articolo 8-ter, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 8:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: « Il Ministero dell'ambiente provvede » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede »; e le parole: « lire 210 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti: « lire 240 milioni annui ».

All'articolo 9:

al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: « dall'articolo 5-bis, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4 »;

al comma 1, al capoverso 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5 »;

al comma 1, al capoverso 3, le parole: « lire 210 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 240 milioni »;

al comma 1, dopo il capoverso 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre

1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a *standard* internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 ».

All'articolo 10:

al comma 1, al capoverso 1, lettera c), le parole: « appendici I e II » sono sostituite dalle seguenti: « appendici I, II e III ».

All'articolo 12:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente, determinati dall'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle A e B allegate alla medesima legge, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati di dieci unità di personale, suddivise in tre unità di ottava qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un funzionario amministrativo, quattro unità di sesta qualifica funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due ufficiali ecologici, e tre unità di quarta qualifica funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo.

1-ter. Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma 1-bis attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle Amministrazioni di appartenenza, nonché da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. — 1. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera f), della convenzione di Washington. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:

a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;

c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);

e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);

f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal *Worldwide Fund for nature-Italia* (WWF);

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché ai componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 12-ter. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-bis, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'articolo 12-bis, comma 2, valutato in lire

250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12-*quater*. — 1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 milioni ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 è consentita previo rilascio di un certificato da parte del Servizio certificazioni CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VIII, par. 3, della convenzione di Washington ».

##### ARTICOLO 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 — 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III — escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 — e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e suc-

cessive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni ».

#### ARTICOLO 3.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste » sono aggiunte le seguenti: « e con il Ministro della sanità ».

2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: « i necessari visti sui certificati di importazione » sono sostituite dalle seguenti: « i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione ».

#### ARTICOLO 4.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicate nell'allegato A, appen-

dice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Chi contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni — a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione — dovranno essere effettuate entro 80 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — seconda serie speciale — del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione

nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6, nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri ».

2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1.

#### ARTICOLO 5.

1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisporre di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì oppor-

tune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dal decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione ».

#### Articolo 6.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. - 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari

appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro 10 giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste — Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 ».

#### ARTICOLO 7.

1. Dopo l'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-ter. — 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere o sostanzialmente intere, alle pelli dei fianchi e dei ventri, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio, secondo le modalità che verranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle fore-

ste — Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle — intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri — e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni ».

#### ARTICOLO 8.

1. Dopo l'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-quater. — 1. Il Ministero dell'ambiente provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretario CITES, il cui ammontare è determinato in lire 210 milioni annui a decorrere dal 1993 ».

#### ARTICOLO 9.

1. Dopo l'articolo 8-quater della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-quinquies. 1. — Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dal tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'Era-rio dal diritto speciale di prelievo da

porre a carico dei soggetti tenuti a richiare o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto dal Ministro dal commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dall'articolo 5-bis, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-bis, comma 8;

d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascita o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-bis;

g) la denuncia di scorta di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-ter.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 210 milioni relativa al contributo che viene versato al segretario CITES in adempimento della convenzione di Washington ».

#### ARTICOLO 10.

1. Dopo l'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 8-sexies. — 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riprodu-

zione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione ».

#### ARTICOLO 11.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: « *Ministro delle finanze* » sono aggiunte le seguenti: «, il *Ministro del commercio con l'estero* ».

#### ARTICOLO 12.

1. In conformità al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nell'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualità di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

#### ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC n. 2102-B,

impegna il Governo

in sede di applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 2 del 1993, ad escludere la possibilità di doppia retribuzione per i professori universitari, che facciano parte delle commissioni tecnico-scientifiche di cui al medesimo articolo 12 e ciò in ottemperanza della volontà espressa dalla Camera in sede di prima lettura del provvedimento.

(9/2102-B/1)

Turroni.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 17, RECANTE INTEGRAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE IN CRISI (2169).*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 17**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. — Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti” ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. *Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria.* —

1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma. ».

2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*MOZIONI PIERONI ED ALTRI (N. 1-00100); LUCIO MAGRI ED ALTRI (N. 1-00114); MATTEOLI ED ALTRI (N. 1-00117); ELIO VITO ED ALTRI (N. 1-00119); GIORDANO ANGELINI ED ALTRI (N. 1-00121); LUCCHESI ED ALTRI (N. 1-00122); CASTELLI ED ALTRI (N. 1-00123) E RISOLUZIONI MATTEOLI ED ALTRI (6-00018); CELLAI (6-00019); LATRONICO (6-00020); TISCAR ED ALTRI (6-00021); GIORDANO ANGELINI ED ALTRI (6-00022) CONCERNENTI IL PROGETTO PER L'ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA*

---



La Camera,

premesso che:

il Ministro dei trasporti sta procedendo, ai sensi della legge n. 385 del 1990, alla convocazione della « Conferenza dei servizi » per la tratta Roma-Napoli ai fini di un progetto per l'Alta Velocità ferroviaria messo a punto dall'ente ferrovie dello Stato;

pur avendo il Parlamento espresso una opzione positiva su un'ipotesi generica di programma di Alta Velocità, questa opzione non può in alcun modo costituire premessa per la concretizzazione del progetto delle ferrovie dello Stato in questione, che appare (per le poche certezze che su di esso si hanno) altamente approssimativo e contraddittorio rispetto alle indicazioni CEE relative alla rete integrata continentale di Alta Velocità;

in particolare il progetto:

è notoriamente incompleto relativamente ai nodi urbani e quindi ai collegamenti tra le varie tratte;

su di esso non è stata espressa da parte del Ministero dell'ambiente la necessaria valutazione di impatto ambientale;

non affronta il problema dei collegamenti con gli altri paesi europei;

è stato attuato senza sottoporre i tracciati a un esauriente e documentato studio circa le condizioni reali dei territori attraversati e le conseguenze ambientali dell'attivazione delle opere;

trascura completamente la questione decisiva del trasporto merci;

si pone in contrapposizione con la necessità del potenziamento del traffico locale;

elude le indicazioni del Piano generale dei trasporti e dei suoi successivi aggiornamenti (legge n. 245/84), soprattutto per quanto riguarda le indicazioni relative ai corridoi plurimodali e le scelte di fondo in tema ferroviario;

si propone di attivare opere senza disporre della necessaria copertura finanziaria;

attraverso una specifica società per azioni (TAV SpA), promossa dall'ente ferrovie dello Stato offre in gestione indiretta il settore più remunerativo del traffico ferroviario;

la concessione dei lavori si basa su un metodo (il ricorso a *general contractors*) in palese violazione della normativa CEE che sta per entrare in vigore, e l'anticipazione dei tempi si rivela un furberesco *escamotage* per essere in regola sul piano formale, *escamotage* che aggrava la violazione sostanziale;

il progetto si propone apertamente di violare le normative vigenti tendenti a evitare collusioni fra costruttori e finanziatori (« clausola Andreatta »);

il progetto canalizza le residue risorse finanziarie del settore, in una fase di delicato trapasso gestionale, in una logica che conduce alla complementare ri-

duzione della rete attraverso la dismissione di tratte e servizi,

impegna il Governo:

a sottoporre, per il parere vincolante e le indicazioni di priorità, alla competente Commissione trasporti l'attuale progettazione relativa all'Alta Velocità in riferimento a percorsi, nodi urbani, collegamenti con i paesi confinanti e in particolare con i paesi CEE, forme di finanziamento e ruolo della società TAV, ricadute di tale progettazione in materia di traffico merci e traffico viaggiatori nella restante rete;

a sospendere ogni iniziativa in materia in attesa di tale parere.

(1-00100) « Pieroni, Apuzzo, Crippa, Leccese, Pecoraro Scanio, Scallia, Turrone, Bettin, De Benetti, Mattioli, Pratesi, Rutelli, Boato, Giuliari, Paissan, Ronchi ».

(18 novembre 1992).

La Camera,

premessi che:

appare inderogabile il potenziamento e lo sviluppo del trasporto su rotaia;

il nostro Paese infatti detiene il record negativo di 101 veicoli per chilometro e la rete nazionale è inferiore a quella di Francia e Germania: 2,8 chilometri per 10.000 abitanti contro il 3,4 chilometri della Germania e i 6,1 della Francia;

dal 1970 al 1990 da una parte vi è stato un aumento di viaggiatori su strada nelle medie e lunghe distanze dal 68 per cento al 71 per cento mentre il trasporto merci per le distanze superiori a 50 chilometri ha visto un incremento dal 44 per cento al 61 per cento;

la rete ferroviaria nazionale, solo per il 60 per cento elettrificata, per il 65 per cento risulta a semplice binario;

al contrario la rete stradale e autostradale è di gran lunga la più sviluppata:

strade:

ITALIA: 7,9 chilometri/10.000 ab.;

FRANCIA: 5 chilometri/10.000 ab.;

GERMANIA: 5,5 chilometri/10.000 ab.,

mentre le autostrade sono nella media europea;

le aziende che costruiscono materiale rotabile sono attualmente in crisi sia per i tagli ai finanziamenti sia per l'inattendibilità dei piani fino ad ora stabiliti;

il progetto alta velocità (A.V.) così come impostato dalle F.S. e progettato su un mandato della società Tav. appare discutibile per vari motivi e tale da non conseguire automaticamente il potenziamento complessivo dell'intero sistema ferroviario e dei trasporti in quanto:

Alta Velocità, così come intesa in Italia, comporta costi finanziari e ambientali elevati e si sovrappone al resto della rete come parte separata financo nella gestione;

l'Alta Velocità cozza in gran parte con un assetto del territorio che vede grandi centri urbani assai ravvicinati e un'attività diffusa di piccole medie aziende; gli aspetti positivi dell'Alta Velocità sarebbero dunque solo indotti dalla liberalizzazione del resto delle linee da una parte dei treni; tuttora non appare chiaro né quanto del traffico attuale passerebbe all'Alta Velocità né soprattutto quanto traffico l'Alta Velocità, direttamente o indirettamente, toglierebbe alla strada; compito questo che dovrebbe risultare prioritario tenuto conto che il 75 per cento del traffico ferroviario e autostradale avviene su percorrenze di circa 100 chilometri;

non appare affatto chiaro il possibile utilizzo dei binari ad alta velocità per i treni merci, né i motivi per i quali

il deficit del paese in questo settore non risulti prioritario nel potenziamento della rete;

nel merito dei tracciati individuati e degli studi di impatto ambientali si rileva che gran parte dei pronunciamenti delle regioni, dei comuni, dei cittadini, delle associazioni ambientaliste sono stati fortemente critici quando non negativi;

piani urbanistici e paesistici sono stati profondamente intaccati mentre appare tuttora inadeguato il piano di smaltimento dei detriti e ripерimento degli inerti;

risultano tuttora insufficienti gli studi per l'impatto del rumore, delle vibrazioni e degli effetti delle linee a 25.000 volt;

più in generale si lamentano i tempi assai scarsi per la valutazione degli studi di impatto ambientale ed ancor più per la elaborazione di proposte alternative (si fa notare che l'Italia non ha ancora recepito le direttive CEE per la valutazione di impatto ambientale nonostante che ciò sia previsto dalla legge del 1986 istitutive del Ministero dell'Ambiente);

l'Alta Velocità si inserisce in un profondo processo di trasformazione interna dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni; appare pertanto rilevante approfondire:

il rapporto della gestione (T.A.V.) delle alte velocità separata dalla restante rete commerciale nonché delle politiche tariffarie e dei contributi necessari al progetto stesso;

le determinazioni societarie e finanziarie di tutto il progetto che prevedono un concorso di capitali privati per il 60 per cento contro il 40 per cento dello Stato ma che nel contempo dove prevedono che lo Stato si accolla gli interessi i mancati introiti, nonché la manutenzione delle linee che, costruite con lo schema « chiavi in mano » rischiano proprio di avere nella qualità del prodotto il tallone di Achille; nel medesimo tempo la

direttissima Firenze-Roma già costruita e il quadruplicamento della Padova-Venezia, nonché il passaggio dell'Alta Velocità di principali nodi ferroviari non vengono conteggiati nei costi complessivi;

le dichiarazioni per cui 6000 chilometri di rete ferroviaria risulterebbero non commerciali e l'obiettivo di costituire e passare alle regioni parte dei servizi dell'ancor nebuloso Servizio Ferroviario Regionale che ha reso necessario chiedere da parte delle regioni stesse, che si sono viste calate dall'alto l'Alta Velocità, garanzie sul futuro dell'S.F.R.: tanto che il Presidente della regione Emilia Romagna ha affermato che « non si possono centralizzare le decisioni e decentrare i guai » ed il Consiglio Regionale della Lombardia ha revocato la decisione della Giunta al protocollo siglato con la Spa F.S. e il Ministero dei Trasporti, « considerato che il progetto Alta Velocità approvato dalla regione Lombardia nel protocollo citato si pone oggettivamente in contrasto per motivi tecnici, procedurali e finanziari con l'obiettivo della mobilità regionale locale »;

la particolare situazione finanziaria e le scelte del Governo: essendo in questione tagli agli investimenti ferroviari da 54.000 a 44.000 miliardi di cui: 27.500 mld stanziamenti residui, 8.250 mld finanziaria 1993, 8.000 mld disponibili per il solo biennio 1996-1997, successivamente cancellati dal Ministro Barucci sono a rischio numerosi ed importanti progetti di raddoppio di linee quali: Bologna-Verona, Genova-Ventimiglia, Ancona-Aoste, Messina-Palermo, Adriatica ed il potenziamento di altre linee necessarie ai trasporti regionali ed interregionali;

preso atto:

del rilevante importo finanziario (oltre 60 mila miliardi) e l'impatto sul complessivo sistema dei trasporti;

delle problematiche ambientali generali e in particolare per quanto riguarda l'attraversamento dell'Appennino fra Bologna e Firenze;

del citato documento approvato dal Consiglio Regionale Lombardia che chiede esplicitamente una verifica parlamentare del progetto Alta Velocità;

che la Lega Ambiente e il WWF chiedono un anno di moratoria per valutare fino in fondo il progetto e per avanzare eventualmente proposte alternative;

che i cittadini, gli enti locali, le regioni hanno avuto solo qualche mese per valutare progetti assai complessi;

che appare discutibile l'assegnazione dei lavori a consorzi ove appaiono i principali imputati di « Tangentopoli »;

del processo di privatizzazione che interessa IRI ed ENI, capofila di due consorzi interessati al progetto;

atteso che:

sono ancora da siglare sia il nuovo contratto di programma fra Stato e Spa F.S. ed i relativi contratti di servizio nonché la parte inerente i servizi ferroviari regionali;

in questo contesto vanno rivisti il piano nazionale dei trasporti e i piani regionali;

comunque i finanziamenti non saranno disponibili fino al 1994;

non si conoscono i costi complessivi dell'operazione nonché l'attraversamento dei nodi che sono a carico dello Stato,

impegna il Governo:

a sospendere qualsiasi atto impegnativo e conclusivo inerente l'Alta Velocità al fine di:

approfondire i costi e i benefici del progetto all'interno del potenziamento delle F.S., della velocizzazione della rete, del rilancio del trasporto merci su rotaia, del potenziamento del trasporto di massa;

scegliere le priorità e la modulazione degli interventi in base ai finanziamenti disponibili e agli obiettivi strategici;

dare tempo ai cittadini, alle associazioni, agli enti locali, alle regioni di esplicitare osservazioni e proposte che abbiano pari valore e dignità di altri progetti in discussione;

rivedere ed armonizzare il P.G.T. e i piani regionali in riferimento alle priorità stabilite e alle necessità per quanto riguarda il pendolarismo ed il trasporto merci.

(1-00114) « Lucio Magri, Renato Albertini, Azzolina, Bacciardi, Barzanti, Bergonzi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calini Canavesi, Cangemi, Caprili, Carcarino, Crucianelli, Dolino, Dorigo, Fischetti, Galante, Garavini, Goracci, Guerra, Lento, Maiolo, Manisco, Ramon Mantovani, Marino, Mita, Muzio, Russo Spena, Sestero Gianotti, Speranza, Tripodi, Vendola, Volponi ».

(18 dicembre 1992).

La Camera,

premessi che:

da anni è aperto un dibattito in Parlamento e fuori sulla necessità di potenziare e quindi sviluppare il trasporto su rotaia onde decongestionare le strade e rendere competitiva la merce trasportata;

i ministri in carica dal 1970 ad oggi hanno tenuto sempre un comportamento ondivago, tanto da proporre un giorno il taglio dei rami secchi e l'altro il loro potenziamento;

le regioni, comuni e province, spinte da associazioni ambientaliste, sollevano critiche ai tracciati prescelti ma che nella sostanza si finisce con esprimere forti riserve sull'utilità stessa dell'Alta Velocità in Italia;

nazioni come la Francia, Germania, per non parlare del Giappone, da anni

hanno provveduto a dotare le loro linee ferroviarie di treni ad alta velocità;

il Parlamento si è già espresso a favore dell'Alta Velocità;

il Ministero dei trasporti, ai sensi della legge n. 385 del 1990, ha investito la « Conferenza dei Servizi » per la tratta Roma-Napoli e che pertanto l'Alta Velocità finirebbe per essere introdotta limitatamente al tratto Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, lasciando fuori tutto il meridione;

si ritiene che siano indispensabili due linee ad alta velocità che colleghino il Trentino Alto Adige con la Puglia e Milano con Reggio Calabria onde evitare che alcuni cittadini italiani siano considerati di serie A, coloro che vivono nel centro-nord, mentre gli altri cittadini vengono considerati di serie B;

si ritiene che le regioni e i comuni abbiano l'obbligo di redigere piani urbanistici e paesistici adeguati allo smaltimento degli inerti tenendo conto che l'AV rappresenta, nell'era moderna, un indispensabile traguardo pena l'essere tagliati fuori dal punto di vista della concorrenzialità dalle altre nazioni europee;

si tiene conto che le risorse finanziarie non sono tali da prevedere tempi brevi per la realizzazione dell'Alta Velocità si auspica che il nuovo contratto di programma fra Stato e Spa FS ed i relativi contratti di servizio prevedano lo sviluppo dell'alta velocità su due linee parallele lungo tutta la penisola,

impegna il Governo

a velocizzare qualsiasi atto impegnativo e conclusivo inerente l'Alta Velocità riferendo al Parlamento sui relativi costi;

a stabilire priorità che tengano conto delle necessità obiettive dello sviluppo regionale;

a stroncare ogni manovra strumentale delle organizzazioni ambientaliste che mirano, così come è avvenuto per il nu-

clearo, a relegare l'Italia ad un ruolo secondario.

(1-00117) « Matteoli, Marengo, Butti, Martinat, Valensise, Berselli, Parigi, Maceratini, Gasparri, Cellai, Abbatangelo ».

(22 dicembre 1992).

La Camera,

premesso che è in corso il dibattito relativo ai progetti dell'Alta Velocità;

rilevato:

che è necessario potenziare il trasporto su rotaia, soprattutto per quanto riguarda il settore merci, anche al fine di decongestionare il trasporto su strada;

che nell'approvare i progetti di cui in premessa occorre avere la massima considerazione della valutazione di impatto ambientale delle opere e dei conseguenti pareri del Ministero dell'ambiente;

che per quanto riguarda il costo delle opere e le procedure di affidamento è assolutamente indispensabile evitare spreco di denaro pubblico e garantire correttezza e trasparenza delle procedure;

considerato:

che i progetti presentati paiono inadeguati relativamente ai grandi nodi urbani e suscitano forti perplessità relativamente alla penetrazione nelle grandi città;

che per l'affidamento dei lavori è prevista la procedura della concessione a *general contractors*, che è in contrasto con la più moderna normativa CEE;

che si prevede di concentrare le risorse sui progetti di Alta Velocità, riducendo tratte e servizi e compromettendo un rilancio complessivo del trasporto su rotaia;

che il livello di conoscenza e partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle categorie interessate ai progetti è del tutto insufficiente,

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento tutta la progettazione relativa all'Alta Velocità, nonché le relative forme di finanziamento e procedure di affidamento ed a sospendere ogni iniziativa in attesa delle sue decisioni, nonché ad aggiornarlo costantemente sulle successive fasi di realizzazione del progetto.

(1-00119) « Elio Vito, Ciccimessere, Pannella, Rapagnà, Bonino, Taradash ».

(13 gennaio 1993).

La Camera,

premesso che:

il CIPE con delibera del 12 agosto 1992 ha costituito la società per azioni Ferrovie dello Stato;

l'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che « L'Ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo » che « viene allegato alla legge finanziaria per il 1993 » e che tale obbligo non è stato assolto;

la IX Commissione il 19 novembre 1992 ha « ritenuto che permanga intatto il diritto-dovere del Parlamento di esprimere indirizzi politici, orientamenti, criteri e priorità su materie che sono comunque di preminente interesse nazionale » ed ha approvato una risoluzione che impegna il Governo « a sottoporre all'esame preliminare delle competenti Commissioni Parlamentari l'atto di concessione tra Stato e FS S.p.A. il contratto di programma e quello di pubblico servizio affinché su di essi il Parlamento possa esprimersi nella sua funzione di indirizzo »;

il 16 dicembre 1992 il Ministro dei trasporti ha riferito alla IX Commissione consegnando una documentazione incom-

pleta e rifiutando il tempo minimo necessario per l'esame degli atti, accampando l'improrogabilità della riunione del CIPET, convocato il 18 dicembre per l'approvazione dell'atto di concessione, del contratto di programma e di quello di servizio;

il CIPET ha aggiornato al 23 dicembre la riunione del 18 essendo emersa la « necessità di approfondimenti » perché, ha detto un Ministro, « ci hanno fatto conoscere i dettagli del problema solo 36 ore prima. Come era possibile decidere così, in poche ore, su un contratto che durerà per ben 70 anni ? »;

il CIPET nella riunione del 23 dicembre ha rinviato l'approvazione dell'atto di concessione, subordinandola ad un parere del Consiglio di Stato e ad un più approfondito esame da parte dei ministeri economici;

nel quadro del contratto di programma e delle delibere dei Ministri competenti è stato autorizzato il progetto A.V. e sono state finanziate le tratte Torino-Milano-Bologna-Napoli subordinando a condizioni vincolanti nonché a verifica di Società internazionali terze sia rispetto a FS che rispetto a TAV, il che conferma interrogativi più volte sollevati e propone nuovi dubbi circa la tipologia e le caratteristiche del rapporto tra FS e i privati, la dimensione dell'impegno finanziario dello Stato, la fiducia del Governo nel rapporto con FS e, indirettamente con TAV;

il Consiglio di Amministrazione delle FS S.p.A. ha deliberato l'affidamento dei lavori di tre delle quattro tratte dell'alta velocità pure in presenza di numerose obiezioni, proteste e proposte di cittadini, associazioni ed enti locali relativamente ai tracciati delle nuove linee, ai rumori, alla organizzazione dei cantieri ed al conseguente impatto sul territorio, non risultano ancora concluse le valutazioni di impatto ambientale e diverse regioni non hanno ancora ottenuto positiva risposta alle loro richieste;

considerato che:

la costituzione della FS S.p.A. deve necessariamente essere l'occasione per la trasformazione dell'ente in una impresa efficiente e per il rilancio del trasporto su ferrovia;

i quadruplicamenti delle linee sugli assi fondamentali, quando necessari, debbano essere realizzati con le tecnologie più avanzate che permettano di raggiungere alte velocità ma debbano altresì consentire il trasporto delle merci;

le linee ad A.V. non devono costituire un sistema separato bensì debbono integrarsi con la rimanente parte della rete al fine di realizzare un unico sistema con più alte capacità di traffico e più alta qualità di prestazioni del quale siano evidenti i vantaggi e gli spazi di sviluppo, anche per il trasporto delle merci ed il trasporto locale;

i problemi di impatto ambientale devono essere considerati e risolti fin dalla fase progettuale delle nuove linee;

l'improvvisazione, la intemperività e, talvolta, la superficialità con cui il Ministro dei trasporti e le FS si sono rapportati con i cittadini e gli enti locali, rischiano seriamente di mettere in discussione la possibilità di realizzare un percorso importante per lo spostamento di quote di traffico di persone e merci dalla strada alla rotaia e quindi per uno sviluppo più qualificato del Paese nella congiunzione competitiva con l'Europa,

impegna il Governo:

a sottoporre al parere del Parlamento la proposta definitiva di atto di concessione tra Stato e FS S.p.A prima della sua approvazione;

a riferire al Parlamento sui costi del progetto Alta Velocità e sulla loro congruità;

a riferire al Parlamento sul parere del Ministro dell'ambiente e della Commissione per la V.I.A. sul progetto Alta Velo-

cià, nonché sulle azioni da compiere e le risorse disponibili per corrispondere alle prescrizioni relative alla V.I.A;

a risolvere, d'intesa con le regioni, i numerosi problemi che la realizzazione del complesso progetto A.V. provoca sul territorio attraversato.

(1-00121) « Giordano Angelini, Enrico Testa, D'Alema, Finocchiaro Fiddelbo, Pellicani, Marri, Bargone, Biricotti Guerrieri, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Chiaventi, Cioni, Fredda, Grilli, Impegno, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Petrocelli, Ronzani, Zagatti ».

(13 gennaio 1993).

La Camera,

premesso che:

sul progetto relativo al quadruplicamento con le moderne tecnologie del Sistema Alta Velocità dei principali assi ferroviari del Paese il Parlamento ha più volte legiferato e, in particolare, con le seguenti leggi:

22 dicembre 1986, n. 910, articolo 2.6 (« finanziaria 1987 »);

11 marzo 1988, n. 67, articolo 13.6 (« finanziaria 1988 »);

15 dicembre 1990, n. 385, articolo 1 (« disposizioni in materia di trasporti »);

25 marzo 1991, n. 98 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante « Integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'Ente ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie »);

30 dicembre 1991, n. 412, articolo 25.4 (« disposizioni in materia di finanza pubblica »);

23 dicembre 1992, n. 500, articolo 3.3 (« finanziaria 1993 »);

sullo stesso progetto il Ministro dei trasporti e/o l'Amministratore straordinario *pro tempore* dell'Ente ferrovie dello Stato hanno più volte riferito al Parlamento e, più recentemente, nel corso della presente legislatura:

il 23 luglio 1992, presso l'8<sup>a</sup> Commissione del Senato;

il 30 luglio 1992, presso la IX Commissione della Camera;

il 4 dicembre 1992, presso l'8<sup>a</sup> Commissione del Senato;

il 16 dicembre 1992, presso la IX Commissione della Camera;

persiste sempre più impellente l'esigenza di perseguire gli obiettivi generali della politica dei trasporti contenuti nell'omonimo Piano Generale e concernenti il riequilibrio modale a favore del trasporto ferroviario, l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'intero sistema, il soddisfacimento in quantità e qualità della crescente domanda di mobilità delle persone e delle merci, l'integrazione della rete ferroviaria italiana in quella europea, l'eliminazione degli squilibri di offerta tra nord e sud del Paese, il disinquinamento e decongestionamento delle grandi aree metropolitane;

il Piano triennale 1993-1995 della Società ferrovie dello Stato — inclusivo degli investimenti ed esteso al 1997-1998 sulla base delle risorse messe a disposizione dell'azionista pubblico a legislazione vigente, pari a 38.750 miliardi — è coerente con i suddetti obiettivi;

il quadruplicamento con le tecnologie del Sistema Alta Velocità dell'asse Torino-Milano-Bologna-Roma-Napoli (6 per cento della rete), sul quale è concentrato circa il 30 per cento del totale del traffico attualmente svolto dalle Ferrovie dello Stato Spa, è indispensabile per la realizzazione degli obiettivi dei suddetti Piani, in quanto produce un « effetto rete » che si riverbera sull'intera rete ferroviaria assicurandole le potenzialità complessive necessarie per soddisfare, a

realizzazione compiuta del nuovo sistema, circa il 15 per cento del traffico passeggeri, locale e di media-lunga distanza, e circa il 20 per cento del traffico merci;

il progetto è stato redatto a regola d'arte, sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo economico-finanziario ed è stato validato da primari istituti di consulenza e finanziari, anche internazionali, quali l'americano Arthur D. Little, il tedesco De Consult, il francese Credit Lyonnais;

la progettazione per la penetrazione dei nodi, per la parte ingegneristica e d'esercizio e per la parte economico-finanziaria, già in corso di elaborazione, può essere sviluppata contestualmente alla cantierizzazione dei primi interventi per la realizzazione della piena linea, in modo da consentire la ultimazione delle relative opere in tempo utile per assicurare il coordinamento dei tempi con la ultimazione delle linee;

la spesa, di parte pubblica, per il progetto, rappresenta soltanto il 24 per cento degli investimenti pubblici in ferrovia, al momento previsti fino a tutto il 1998 (9.436 su 38.750 miliardi);

il costo del progetto ed i tempi della sua realizzazione sono addirittura inferiori a quelli storici per progetti, anche compresi, ma certamente meno innovativi sotto il profilo tecnologico, economico-finanziario, gestionale, d'esercizio, quali, ad esempio, il quadruplicamento in circa venti anni della Firenze-Roma;

l'economicità dell'investimento assume requisiti positivi con la realizzazione dell'intera rete con costi e nei tempi finali certi;

per rispettare tali obiettivi è necessario garantire l'avvio di quelle tratte nell'ambito delle quali sono previste opere i cui tempi di esecuzione sono tali che, se non avviate tempestivamente, possono comportare uno snellimento dei tempi per l'avvio dell'esercizio dell'intera rete;

il progetto, redatto in termini rispettosi dell'ambiente e in un quadro di continuo confronto sia con gli organi istituzionali e amministrativi, centrali e periferici (regioni, province, comuni), preposti alla tutela di questo e sia con varie associazioni ambientaliste, ha già ricevuto i necessari consensi della Conferenza dei servizi per la tratta Roma-Napoli;

la realizzazione del progetto consentirà il miglioramento dell'ambiente in conseguenza della riduzione del traffico su gomma che dallo stesso ci si attende;

gli investimenti nel settore ferroviario in generale e in una rete europea ad alta velocità in particolare, rappresentano un comune impegno di tutti i Paesi europei e della stessa CEE;

gli investimenti nel settore ferroviario sono a scarsa componente di importazioni, ad alta intensità di lavoro e quindi rappresentano un volano privilegiato per la ripresa dell'occupazione, che rappresenta in questo momento uno dei prioritari obiettivi del Governo e dell'intero Paese;

l'attuazione del prodotto può essere prontamente realizzata attraverso gli strumenti contrattuali, di tipo innovativo, con tempi certi e costi chiusi, già sottoscritti nel corso del 1991;

la riconsiderazione di tali accordi contrattuali, oltre a generare l'ovvio contenzioso, porrebbe a rischio il futuro di una importante componente produttiva del Paese, sia per quanto riguarda la fornitura di materiale rotabile, sia per l'esecuzione di opere civili e tecnologiche, determinando, tra l'altro, un insostenibile acuirsi della crisi occupazionale già presente nei settori interessati,

impegna il Governo:

a dar luogo con urgenza ad ogni iniziativa utile al pronto avvio esecutivo del progetto Alta Velocità ivi compreso ogni

opportuno sostegno alla Società ferroviaria nell'iniziativa di finanziarizzazione del progetto sul mercato dei capitali;

a tener conto della necessità di inserire anche la tratta Napoli-Battipaglia, secondo le indicazioni a suo tempo formulate dal Parlamento a conferma di un disegno di riequilibrio nord-sud;

a vigilare affinché il progetto sia realizzato nella piena salvaguardia dell'ambiente, delle finalità generali della politica dei trasporti, degli interessi del risparmio pubblico e privato necessario per la sua realizzazione e delle esigenze di trasparenza della collettività, riferendo periodicamente al Parlamento, anche in relazione al contratto di programma che verrà perfezionato entro il 30 giugno 1993;

a predisporre le condizioni per realizzare integralmente le due direttrici est-ovest e nord-sud secondo le indicazioni formulate in sede CEE, e quindi le tratte Milano-Genova, Milano-Venezia-Trieste, nonché le integrazioni relative alla realizzazione del tratto italiano del collegamento Torino-Lione ed alla velocizzazione della Genova-Ventimiglia e della Battipaglia-Reggio Calabria;

ad attivare in maniera prioritaria la progettazione esecutiva del nuovo valico del Brennero, dando corso contestualmente allo studio di fattibilità degli altri trafori;

a predisporre con urgenza, contestualmente all'attuazione del suddetto piano triennale, il piano di riordino di tutto il settore del trasporto locale attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge.

(1-00122) « Lucchesi, Maccheroni, Barbalace, Occhipinti, D'Amato, Faraguti, Santoro, Abbate, La Penna, Biasci, Santonastaso, Manfredo Manfredi, Sanza, Mensurati, Gualco ».

(14 gennaio 1993).

La Camera,  
premessò che:

il sistema ferroviario italiano sia nel settore merci che passeggeri appare fortemente deficitario, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti sia per quanto riguarda la percentuale di volume di traffico sul complessivo degli spostamenti effettuati (circa 9 per cento);

alla luce di quanto sopra appare non più procrastinabile l'esigenza di potenziare la rete ferroviaria nazionale al fine di adeguarla agli standard europei;

in questa ottica il Governo, con decreto-legge n. 333 del 1992, ha deliberato la trasformazione de l'Ente F.S. in SpA il cui capitale sociale è interamente posseduto dallo Stato italiano di cui il Parlamento è l'organo sovrano per quanto riguarda le politiche e le scelte strategiche di fondo;

il progetto Alta Velocità si inserisce in questo progetto di modernizzazione e riqualificazione costituendone parte integrante e non secondaria;

la delibera del CIPE del 12 agosto 1992, « trasformazione in SpA dell'Ente F.S. », fa esplicito riferimento alla direttiva CEE n. 440 del 29 luglio 1991 e impegna il Governo a definire i contenuti e le modalità delle concessioni da intestare alle F.S. SpA entro 90 giorni dalla delibera stessa;

ciò peraltro non è avvenuto nei termini prescritti;

il Ministro dei Trasporti Tesini nell'audizione del 12 novembre 1992 presso la Commissione Trasporti si impegna a riferire tempestivamente in Commissione sul contratto di programma da stipularsi tra Governo e F.S. SpA;

ciò è avvenuto soltanto due giorni prima della firma degli accordi non dando alcuna possibilità ai membri della Commissione stessa di verificare e approfondire la materia in oggetto;

dalla documentazione trasmessa in Commissione Trasporti da parte del Ministro si rivela un programma di investi-

menti del tutto generale (tabella A e 8) e tale da generare la sensazione che i contratti stessi siano stati stipulati senza aver definito dettagliatamente i contenuti;

ciò sembra tanto più grave in quanto la fretta dimostrata dal Ministro nel chiudere i contratti appare dettata dall'esigenza di eludere l'apertura degli appalti a livello comunitario così come previsto dai trattati sull'integrazione europea;

per altro le procedure di affidamento delle opere di progettazione di costruzione sono assolutamente poco chiare in considerazione anche del fatto che molte imprese interessate ai lavori sono state recentemente oggetto di indagine da parte della Magistratura nell'ambito dell'operazione « mani pulite »;

un'operazione di così grande respiro strategico e finanziario e di così grande importanza per il futuro assetto del « sistema trasporti » richiede scelte chiare, trasparenti, puntuali e improcrastinabilmente legate ad un attento e preciso controllo e indirizzo da parte del Parlamento, che invece fino a questo momento è stato completamente esautorato da questo ruolo fondamentale,

impegna il Governo

a sospendere l'accordo di programma stipulato con le F.S. SpA;

a sottoporre al Parlamento tutti gli atti definitivi inerenti il progetto A.V. compresi i contratti stipulati con i *general contractors*;

a sottoporre all'approvazione delle Commissioni Trasporti, Bilancio e Tesoro, competenti ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE del 12 agosto 1992 a rappresentare i diritti dell'azionista, lo Statuto delle F.S. SpA;

a sottoporre all'approvazione del Parlamento l'Accordo di programma Governo F.S. SpA.

(1-00123) « Castelli, Michielon, Magnabosco, Peraboni, Bertotti, Luigi Rossi, Polli, Fragassi, Negri, Ongaro, Calderoni, Castellana, Formentini ».

(14 gennaio 1993).

## RISOLUZIONI

La Camera,

premesso che:

dopo anni di dibattito all'interno e fuori del Parlamento i Ministri dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, in data 29 dicembre 1992, hanno autorizzato l'Ente ferrovie dello Stato SPA a dar vita alla realizzazione del sistema italiano alta velocità; e che, nella stessa giornata, è stato firmato il contratto di programma fra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SPA;

alla data odierna la concessione, cioè il contratto attraverso il quale lo Stato affida alle Ferrovie SPA l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, nonché la progettazione e la costruzione della rete ad alta velocità, non è stata sottoscritta;

pur nella consapevolezza che il sistema ad alta velocità rappresenta un indispensabile adeguamento ai paesi europei, tanto è vero che, mentre l'Italia registra gravi ritardi, altre realtà europee hanno iniziato il potenziamento dell'alta velocità, che prossimamente consentirà di raggiungere Berlino da Siviglia in meno di 15 ore;

impegna il Governo:

a subordinare l'iter della realizzazione del sistema ad alta velocità alle seguenti condizioni:

1) parere del Parlamento, prima della firma, sulla concessione alle Ferrovie dello Stato SPA;

2) previsione dell'estensione del sistema ad alta velocità anche a tutte le regioni meridionali;

3) informative al Parlamento sui costi per la realizzazione dell'alta velocità, nella trasparenza massima;

4) esclusione, anche alla luce del dibattito avvenuto in Parlamento, della realizzazione del sistema ad alta velocità di tutte le imprese coinvolte negli scandali legati alle tangenti;

5) adozione inderogabile per le gare di appalto delle norme CEE, applicate con il rigore dovuto.

(6-00018) « Matteoli, Valensise, Martinat, Marengo, Butti, Gaetano Colucci, Abbatangelo, Trantino, Lo Porto, Poli Bortone, Patardino ».

La Camera,

richiamata la necessità di un obiettivo approfondimento circa l'individuazione del percorso di attraversamento dell'Appennino tra Firenze e Bologna, anche in riferimento alla inopportunità di penalizzare in modo drammatico la zona del Mugello, sulla quale verrebbero, a ricadere, in contemporanea, il progetto alta velocità, la variante di valico, il completamento della Diga di Bilancino e il ripristino della linea ferroviaria Faentina;

impegna il Governo

a riferirne al Parlamento e a rivedere l'attuale progettazione per la parte interessante il Mugello.

(6-00019)

« Cellai ».

La Camera,

premesso che:

le vie di comunicazione sono la struttura portante di ogni società moderna, e che il Governo si accinge ad esaminare i problemi connessi all'alta velocità ed alla sua attuazione sul territorio nazionale per restare al passo con i tempi e con le realizzazioni degli altri partners CEE ed EFTA;

la rete ferroviaria è in molte sue parti obsoleta ed insufficiente alle attuali necessità;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 10 MARZO 1993

alcune tratte ferroviarie sono tuttora a binario unico;

il carico del traffico sulle tratte a binario unico rappresenta uno degli indici di rischio maggiore;

una delle ultime tratte a binario unico si trova nell'estremo ponente ligure in provincia di Imperia;

in provincia di Imperia vi sono gravi problemi di comunicazione a causa di una rete stradale legata principalmente alla vecchia strada statale Aurelia e a due strade statali di collegamento col Piemonte, ed alla tratta ferroviaria a binario unico, il cui tracciato è a tutt'oggi essenzialmente quello progettuale risalente al 1864;

circolano voci di chiusura della linea Ventimiglia-Cuneo;

nell'insieme le condizioni di degrado del trasporto su rete stradale e ferroviaria renderanno la riviera dei fiori desolata e non più appetibile dal turismo;

impegna il Governo

a non chiudere la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia e a dotare del raddoppio la tratta ancor oggi a binario unico sita nella provincia di Imperia, prima di dare l'avvio ai progetti di alta velocità, che come è ben noto non potranno sopperire ai fabbisogni legati alle esigenze del traffico normale e locale.

(6-00020)

« Latronico ».

La Camera,

premesso che:

appare indifferibile il potenziamento e lo sviluppo del trasporto su rotaia, sia per il traffico passeggeri che per quello merci, in modo tale da renderlo effettivamente competitivo a quello su gomma;

il progetto Alta Velocità, così come impostato dalle Ferrovie dello Stato, e progettato su mandato dalla so-

cietà T., appare discutibile per le procedure seguite ai fini dell'affidamento delle realizzazioni e per l'indeterminatezza del costo complessivo e il relativo onere a carico dello Stato e tale comunque da non garantire automaticamente il potenziamento complessivo dell'intero sistema ferroviario;

la particolare situazione finanziaria in cui versa il Paese suggerisce la massima cautela nella definizione di programmi strategici di così rilevante entità;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento un programma aggiornato di potenziamento della intera rete ferroviaria finalizzato alla riqualificazione del trasporto su rotaia (passeggeri e merci) comprensivo di priorità, modalità, tempi e risorse nel cui contesto si situi l'organico inserimento del progetto alta velocità con idonea analisi dei costi, dei benefici e delle sinergie con il programma complessivo;

a sottoporre al Parlamento il progetto relativo all'alta velocità, le forme di finanziamento, i costi complessivi e le procedure di affidamento dei lavori;

a sospendere, in attesa del programma di cui sopra, ogni iniziativa e determinazione relativa all'alta velocità.

(6-00021) « Tiscar, Francesco Ferrari, Castellotti, Carli, Savio, Giovannardi, Paladini, Cecere, Sanese, Aliverti, Napoli, Borri, Baccarini, Piredda, Formigoni, Zanferrari Ambroso, Mastranzo, Sbardella, Tuffi, Berni ».

La Camera,

premesso che:

appare inderogabile il potenziamento del trasporto su rotaia sia di merci che di passeggeri;

tale potenziamento deve essere realizzato utilizzando le tecnologie più

avanzate per la velocizzazione della rete che va valorizzata nella sua interezza, senza riduzioni, come patrimonio essenziale del Paese;

occorre integrare la rete italiana con quella CEE;

si sta completando la procedura relativa alla trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni;

la risoluzione n. 7-00088, approvata a larghissima maggioranza in data 19 novembre 1992 dalla Commissione trasporti enuncia testualmente: « Visto che le procedure relative alla trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in SpA hanno determinato un'ampia zona di incertezza normativa, regolamentare e gestionale; ritenuto che permanga intatto il diritto-dovere del Parlamento di esprimere indirizzi politici su materie che sono comunque di preminente interesse nazionale »;

impegna il Governo:

a realizzare il potenziamento del trasporto su rotaia sia di merci sia di passeggeri, che deve essere attuato utilizzando le tecnologie più avanzate per la velocizzazione della rete, la quale va valorizzata nella sua interezza, senza riduzioni, come patrimonio essenziale del Paese;

a sottoporre, prima della sottoscrizione, all'esame del Parlamento le proposte definitive di atto di concessione, con-

tratto di programma e di servizio fra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SpA;

a sottoporre al Parlamento tutti gli atti già perfezionati ed in via di perfezionamento inerenti il progetto alta velocità, compresi i contratti stipulati con i *general contractors*;

a riferire al Parlamento in merito al parere del Ministro dell'ambiente e sull'andamento, in ogni sua fase, dell'iter autorizzativo in merito alle problematiche ambientali, nonché sulle azioni da compiere e sulle risorse disponibili per ottemperare alle prescrizioni relative alla valutazione di impatto ambientale medesima, ed alle opere aggiuntive previste in sede di conferenza di servizi;

a risolvere, d'intesa con le regioni, i numerosi problemi che i progetti provocano sul territorio interessato;

ad attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria (direttiva CEE n. 90/531), entrata in vigore il 1° gennaio 1993, relativamente alle procedure di aggiudicazione dei lavori.

(6-00022) « Giordano Angelini, Bertezolo, Boghetta, Caprili, Castelli, CiccioMessere, Michielon, Nucara, Pieroni, Piscitello, Ravaglia, Enrico Testa, Turroni, Elio Vito, Lucchesi, Maccheroni, Barbalace, Occhipinti, D'Amato, Faraguti, Santoro ».



*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni vevoli  
nella seduta del 10 marzo 1993.**

Bisagno, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Facchiano, Forlani, Matulli, Malvestio, Sacconi, Widmann.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)*

Acciaro, Artioli, Bisagno, Raffaele Costa, Cresco, d'Aquino, de Luca, Diglio, Facchiano, Farace, Forlani, Salvatore Lauricella, Matulli, Sacconi, Spini, Tognoli, Widmann.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 9 marzo 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive » (2356);

LIA ed altri: « Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme (Lecce) » (2357);

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di malcostume nella gestione degli enti territoriali » (2358);

RICCIUTI: « Disposizioni per il riequilibrio territoriale, la difesa delle risorse, la tutela e il recupero del patrimonio urbanistico e artistico-monumentale del comprensorio aquilano » (2359);

CARLI ed altri: « Trattamento fiscale dell'attività di alpeggio » (2360);

APUZZO: « Nuove norme in materia di importazione e di commercio di cani e gatti » (2361);

PIERONI ed altri: « Norme per l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia ambientale » (2362).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge PERANI ed altri: « Norme per la individuazione e la prevenzione dei reati di violenza in danno dei minori e modifica all'articolo 61 del codice penale per l'introduzione di un'aggravante comune » (730) (*annunziata nella seduta del 25 maggio 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato TORCHIO.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato BOTTINI ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

BOTTINI ed altri: « Norme in favore dei lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 » (2342).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Approvazioni in Commissioni.**

Nella riunione di ieri della II Commissione permanente (Giustizia), in sede legi-

slativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

DIANA: « Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali » (1001).

Nella riunione di oggi della VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

PIRO: « Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliari chiusi » (261); ROSINI ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi » (856); PELLICANÒ ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi » (998); TURCI ed altri: « Istituzione dei fondi di investimento mobiliari chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento nel capitale a rischio » (1429); GARESIO ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi » (1560); *in un testo unificato con il titolo: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi »* (261-856-998-1429-1560).

**Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.**

Con lettera in data 23 febbraio 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 19 febbraio 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta dal dottor Manlio Spadoni nei confronti dell'onorevole Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di ministro della sanità *pro-tempore*.

Con lettera in data 23 febbraio 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 19 febbraio 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta dal dottor Riccardo Ferrario nei confronti del professor Giovanni Gorla, nella sua qualità, di ministro delle finanze *pro-tempore*.

Con lettera in data 3 marzo 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 febbraio 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta dal signor Vito Nicola De Russis in data 20 giugno 1992 nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* e nei confronti deputato Pierluigi Romita, nella sua qualità di ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie *pro-tempore*.

Con lettera in data 3 marzo 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 febbraio 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta dall'avvocato Giuseppe Lo Mastro in data 12 marzo 1990 nei confronti del deputato Ciriaco De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* e nei confronti del professor Antonio La

Pergola, nella sua qualità di ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie *pro-tempore*.

Con lettera in data 4 marzo 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 febbraio 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta dal signor Giacinto Ciorra nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di ministro per i beni culturali e ambientali *pro-tempore*.

#### **Trasmissione dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha trasmesso la relazione annuale di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Questa documentazione sarà trasmessa – d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica – alla Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

#### **Annunzio di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 9 marzo 1993, pagina 3114 prima colonna, riga diciassettesima, deve leggersi: « approvato » e non: « approvata », come erroneamente stampato.